



TRIBUNALE DI LECCE
- Ufficio del Giudice Tutelare -

proc. n. 1382/2017 R.g.

Il Giudice tutelare

- letti gli atti del proc. n. 1382/2017 R.g. promosso ex art. 3 lett. A-B, l. n. 1185/1967, da **[redacted]** per il nulla osta al rilascio del passaporto;
- letta la memoria di **[redacted]** per il rigetto del detto nulla osta al rilascio del passaporto e per ordinare a **[redacted]** di esibire ex art. 337 sexies c.p.e. idoneo certificato residenza;
- esaminata la documentazione prodotta dalle parti;
- valutate le dichiarazioni rese da **[redacted]** e **[redacted]** alle udienze del 5.5.2017 e 17.5.2017 dinanzi a questo Giudice tutelare;
- considerato che tra le parti è intervenuta sentenza di separazione personale dei coniugi nn. 3151/2015 emessa dal Tribunale civile di Lecce, nella quale è stato statuito il regime di affidamento condiviso dei due figli minorenni ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, con obbligo per il **[redacted]** di corrispondere ai figli l'importo di € 300,00 ciascuno a titolo di mantenimento oltre al 50% delle spese straordinarie;
- considerato che le medesime condizioni sono state confermate dal Presidente delegato del Tribunale di Lecce con ordinanza del 18.4.2017 nell'ambito del giudizio di divorzio;
- osservato che il **[redacted]** non ha ottemperato all'obbligo di mantenimento dei figli, se non - parzialmente - negli ultimi mesi (avendo solo da dicembre 2016 a maggio 2017 e con versamenti di somme di danaro solo parziali - € 300,00 circa);
- rilevato che, con sentenza nn. 657/2016 emessa dal Tribunale penale di Lecce, lo stesso è stato condannato per il reato di cui all'art. 570 co. 2° n. 2 c.p. (Violazione degli obblighi di assistenza familiare) a mesi 8 di reclusione ed € 800,00 di multa;
- rilevato che **[redacted]** attualmente, non risulta iscritto ad alcuna residenza anagrafica del territorio dello Stato italiano, come anche dallo stesso dichiarato "risultato irreperibile all'anagrafe";
- atteso che, peraltro, anche l'indirizzo della madre del ricorrente, indicato dalla Corte di Appello all'udienza del 05.07.2016, non garantisce la reperibilità dello stesso, posto che gli atti spediti presso tale indirizzo ed a lui diretti vengono "rifiutati" dalla madre;
- osservato che **[redacted]** ha riferito l'impossibilità di indicare il luogo in cui ha intenzione di stabilire la propria residenza anagrafica, giustificando tale difficoltà con i frequenti impegni di lavoro all'estero che gli impediscono di risiedere abitualmente in una località;
- rilevato, tuttavia, che il **[redacted]** non ha fornito informazioni sufficientemente precise e circostanziate, circa la quantità e la tipologia di tali impegni di lavoro, limitandosi a dichiarare "lo viaggio molto per lavoro perché

opero nel settore della telefonia e della consulenza finanziaria”;

- **considerate** le dichiarazioni rese da [redacted], secondo la quale il [redacted] vorrebbe il rilascio del passaporto perché attualmente ha un'altra compagna e intende trasferirsi definitivamente all'estero con lei, nonché che lo stesso sta anche per 20-25 giorni lontano senza farsi sentire dai figli minori, neanche telefonicamente;
- **ritenuto** che, per quanto fin qui rilevato, occorre effettuare un giudizio di bilanciamento tra i diritti costituzionalmente garantiti della libera circolazione delle persone e del diritto dei figli minori ad avere un rapporto stabile e continuativo con i propri genitori, ancorché separati;
- **considerato** che, nel caso di specie, l'esigenza dei due figli minori ad avere un rapporto stabile e continuativo con il padre costituisce un diritto prevalente rispetto alla libertà di spostamento di questi, soprattutto alla luce della condotta gravemente inadempiente degli obblighi derivanti dalla responsabilità genitoriale sino ad oggi serbata dal [redacted] nei confronti degli stessi e dalla totale incertezza delle informazioni rese dall'istante a questo Giudice circa la tipologia di lavoro da questi svolta, le modalità di spostamento ed i paesi generalmente frequentati per motivi di lavoro;
- **ritenuto** che il diritto dei minori non verrebbe, pertanto, adeguatamente tutelato qualora si autorizzasse il rilascio del passaporto al padre:


p.t.m.

rigetta l'istanza ex art. 3 lett. A-B, L. n. 1185/1967 presentata da [redacted].
Si comunici.

Lecce, 19 maggio 2017

Il giudice

dr.ssa Annafrancesca Capone



Il presente provvedimento è stato redatto dal dott. Francesco Ciardo, Magistrato ordinario in tirocinio presso questo Tribunale, sotto la supervisione del magistrato affidatario, dr.ssa Capone.

23/5/17



23/5/17

